**DICHIARAZIONE SPESE DI VIAGGIO DI SERVIZIO E MISSIONI AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1- LETT. C) E COMMA 1BIS, DEL D.LGS. N. 33/2013**

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a TORRE SANDRA
*(cognome)* *(nome)*

nato/a a *CHIAVARI (GE)* il *23/06/1969*
*(luogo) (prov.)*

*in qualità di* (*incarico dirigenziale) DIRETTORE DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO*
consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamati dall'art. 76[1] del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 14, comma 1- lett. c) e comma 1bis, del decreto legislativo n. 33/2013 di aver sostenuto le seguenti spese per viaggio di servizio e missioni:

| *data* | *Spese di viaggio* *(treno, aereo,…)* *totale euro* | *Rimborsi per eventuali spese di soggiorno* *(vitto, pernottamento…)* *totale euro* |
|---|---|---|
| *19-20/09/2022* | *574,78 €* | *318,74 €* |
| *11-13/10/2022* | | *6,00 €* |
| *29/10 – 01/11/22* | | *110,52 €* |
| *16-17/11/2022* | | *13,25 €* |

*Genova, 20/12/2022*

**IL DICHIARANTE**

Dott.ssa Sandra Torre

TORRE SANDRA
2022.12.20 11:08:56
CN=TORRE SANDRA
C=IT
O=COMUNE DI GENOVA
2.5.4.97=VATIT-00856930102

(firma digitale)

[1] **76.** *Norme penali*.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice,nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.